

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 386**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARTINO CARMINE, CARCATERRA e CONCETTI***Annunziata il 20 novembre 1953*

Modifiche al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26,  
per la elezione della Camera dei Deputati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di eliminare, o quanto meno notevolmente ridurre, gli inconvenienti che hanno caratterizzato i sistemi elettorali fin qui applicati. Inoltre, i sottoscritti proponenti si rendono interpreti della esigenza democratica di conferire al voto del cittadino elettore un peso sempre più determinante e di restituire integralmente al valore del voto stesso la capacità di affermare una volontà che non sia deformata, o limitata, da complicati calcoli: con il proposito, infine, di stabilire tra elettore ed eletto un più genuino rapporto di fiducia ed una più diretta investitura.

È opinione, anche recentemente espressa e confermata, di politici, di sociologi, e di studiosi — tra cui illustri sostenitori della proporzionale come il senatore don Luigi Sturzo — che un ritorno al collegio uninominale sia auspicabile non soltanto per ovviare agli innumeri inconvenienti che, in misura sempre crescente, si vanno verificando in conseguenza dell'applicazione dei vari sistemi, ma anche per rendere doveroso omaggio alla raggiunta maturità dell'elettorato italiano. Il quale, a buon diritto, sollecita che, tra le espressioni della sua volontà e le concrete conseguenze della stessa, non si frappongano diaframmi che ne alterino sostanzialmente o ne modifichino in parte il valore. Inoltre, l'attribuzione ad un solo deputato

della responsabilità rappresentativa di un solo collegio — e solidalmente con gli altri colleghi della circoscrizione provinciale, dell'esame e del coordinamento dei problemi a carattere collettivo — facilita il compito di sostegno, di tutela e di patrocinio degli interessi pubblici del collegio rappresentato, sul quale può essere concentrata una attività più impegnativa.

Sollevato dalla sempre crescente pressione degli elettori di una circoscrizione troppo vasta, e che spesso comprende più provincie, con interessi talvolta contrastanti, il deputato potrà meglio assolvere i suoi compiti di legislatore, dedicando allo studio ed all'esame delle leggi e dei problemi nazionali più parte di quel tempo che viene attualmente a lui sottratto.

Altra conseguenza non trascurabile è la eliminazione della lotta interna, tra appartenenti allo stesso partito o gruppo, per l'attribuzione delle preferenze; e infine è da sottolineare la risultanza innegabile, per cui la scelta dei candidati sarà piuttosto determinata dalla valutazione delle qualità e del prestigio personali che da considerazioni di opportunità contingenti, alle quali il gioco delle preferenze nel sistema proporzionale, ubbidisce talvolta, e si sovrappone, alla volontà degli elettori.

Nel confronto dei vantaggi ai quali si è accennato, per l'elettore e per l'eletto, sta l'esperienza già scontata dagli altri sistemi elettorali; e tra questi l'ultimo, proporzionale

con il premio di maggioranza, applicato per le elezioni del 7 giugno 1953, non ha riscosso. com'è da lealmente riconoscere, le simpatie del corpo elettorale. Ha invece prestato il fianco ad un'aspra polemica, prima e durante le elezioni, il che certo non lo raccomanda per una sua eventuale ed ulteriore applicazione.

I sottoscritti proponenti sono del parere che un ritorno puro e semplice al collegio uninominale con il sistema maggioritario, da taluni auspicato, pur presentando notevoli vantaggi di semplicità di metodo, potrebbe costituire tuttavia quasi una forma di regresso nella presente evoluzione dei tempi e nella realtà dei partiti organizzati; e però hanno escogitato un sistema che contempera le esigenze cui si è accennato, e restituisce al voto il suo valore, pur senza ignorare la esistenza e la funzione dei partiti.

La proposta di legge che i sottoscritti presentano all'esame del Parlamento si compone di numero 12 articoli sostitutivi, aggiuntivi o soppressivi di determinati articoli della legge 5 febbraio 1948, n. 26.

I sottoscritti proponenti ritengono di aver raggiunto, nell'articolazione della proposta, una sufficiente chiarezza che li dispensa da ogni illustrazione di dettaglio.

Reputano soltanto utile illustrare brevemente la portata dell'articolo 3, che contiene la proposta di commi aggiuntivi all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1948, n. 26. Con detti commi aggiuntivi viene fissata un'aliquota non superabile alla eleggibilità a deputato dei funzionari ed impiegati statali, parastatali, provinciali e comunali, in ciascuna circoscrizione.

Tale proposta è consigliata dalla opportunità di infrenare una eccessiva burocratizzazione, anche formale, del Parlamento: il che potrebbe ravvisarsi, qualora il numero degli esponenti del pubblico impiego non venisse adeguatamente limitato e rapportato ad una equa proporzione rappresentativa.

Sono però esclusi dal limite gli eletti a primo scrutinio (col 50 per cento dei voti validi, più un voto): e ciò per rispettare, senza deroga ed eccezioni, la volontà degli elettori così esplicitamente espressa.

Si ritiene anche opportuno di rilevare che, come previsto all'articolo 5 della presente proposta di legge, viene sostituito l'articolo 12 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, al comma secondo del predetto articolo sostitutivo, si prescrive che la candidatura debba essere presentata non più tardi delle ore 16 del venticinquesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Ciò riduce virtualmente a ventiquattro giorni il periodo « caldo » elettorale, e cioè quello impegnato nei comizi e nella propaganda, ritenendosi tale periodo, comprendente tre domeniche utili (esclusa quella della votazione), sufficientemente bastevole allo svolgimento della propaganda, data la limitata estensione del collegio elettorale, in luogo dei quarantaquattro giorni che venivano, con la vecchia legge, utilizzati a tale finalità, e necessari per le esigenze di una vasta circoscrizione.

Il vantaggio è evidente, perché il ritmo normale della vita nazionale non subisce un troppo prolungato arresto; e la brevità relativa del tempo dedicato ai comizi ed alla propaganda ne contiene gli eccessi di passionalità; riduce gli impegni relativi al mantenimento dell'ordine pubblico; realizza conseguenti economie di spese.

\* \* \*

Onorevoli Colleghi! I proponenti ritengono, pertanto, di interpretare fedelmente la diffusa, se non generale, istanza dell'elettorato italiano, che postula la necessità di apportare una sostanziale revisione al sistema elettorale in vigore; e si permettono confidare nel vostro benevolo esame per la conseguente approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, vengono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono come appresso sostituiti:

*Art. 1.* — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, segreto e libero. Il numero dei deputati è in ragione di uno per ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore ai 40.000.

*Art. 2.* — Ogni provincia con non meno di 10 collegi costituisce una circoscrizione elettorale. La provincia che, per il numero dei suoi abitanti, non comprende almeno 10 collegi, forma circoscrizione con altre provincie limitrofe.

Entro un anno dall'ultimo censimento, ed in base ai dati ufficiali dello stesso, viene stabilito, con decreto presidenziale promosso dal ministro dell'interno, udita la Commissione parlamentare per la legge elettorale per la Camera dei deputati, il numero dei deputati componenti la Camera, il numero dei deputati assegnati ad ogni provincia, in rapporto proporzionale alla relativa popolazione, e la tabella delle circoscrizioni e dei collegi.

I cambiamenti nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verificano prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale dei collegi precedentemente stabilita.

*Art. 3.* — Abrogati i commi 2° e 3°.

### ART. 3.

Il titolo del capo secondo viene modificato in «Eleggibilità ed incompatibilità»; ed all'articolo 6 vengono aggiunti i seguenti commi:

Per ogni circoscrizione non potrà essere eletto, complessivamente per tutti i gruppi dei candidati, più di un deputato funzionario o impiegato statale, parastatale, provinciale o comunale, eleggibile secondo le norme vigenti. Nelle circoscrizioni comprendenti un numero di collegi superiore a 10, ma non inferiore

a 16, potranno essere eletti 2 deputati appartenenti a tale categoria

Il disposto del comma precedente non si applica ai professori ordinari di Università ed ai magistrati di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, consigliere di Stato o della Corte dei conti, i quali sono pertanto eleggibili senza alcuna limitazione.

Nessuna limitazione è altresì fissata per la elezione di quei deputati (funzionari o impiegati, statali, parastatali, provinciali o comunali) risultati eletti in base all'articolo 9 della presente legge, sostitutivo dell'articolo 54 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

ART. 4.

È aggiunto il seguente articolo che prende il numero 8-bis.

*Art. 8-bis.* — Tutte le cause di ineleggibilità diventano causa di incompatibilità per il candidato eventualmente eletto.

ART. 5.

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del testo unico per la elezione della Camera dei deputati sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 10.* — La Corte di appello, o il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano i collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni, costituisce tanti uffici elettorali collegiali quanti sono i collegi medesimi. Ogni ufficio elettorale collegiale esercita le sue funzioni con l'intervento di 3 magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Presso la Corte di appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, composto da 5 magistrati, di cui uno presiede, nonché da due esperti con attribuzioni consultive, nominati dal presidente della Corte di appello o del Tribunale entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

*Art. 11.* — La candidatura è accettata in non più di due collegi della medesima circoscrizione.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale collegiale.

Il candidato eletto in due collegi è tenuto ad esercitare la facoltà di opzione nel termine di

cinque giorni dall'ultima proclamazione: in mancanza l'opzione si intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.

*Art. 12.* — La candidatura è presentata all'ufficio elettorale collegiale da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

La candidatura deve essere presentata non più tardi delle ore 16 del venticinquesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno.

L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in più di due collegi, nè in collegi di altre circoscrizioni.

È annullata la elezione del candidato presentatosi in più di una circoscrizione.

*Art. 13.* — Entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale collegiale verifica se le candidature sono state depositate nei termini e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste dal comma precedente, l'ufficio elettorale collegiale invia all'ufficio elettorale circoscrizionale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

*Art. 14.* — Entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 11, deve dichiarare all'ufficio elettorale circoscrizionale, con atto autentificato da notaio, con quali candidati degli altri collegi della circoscrizione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno due candidature, compresa eventualmente quella dello stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in due collegi.

È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

*Art. 15.* — Non oltre il dodicesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale:

1°) riduce a due le candidature di coloro che si siano presentati in più di due collegi. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti

dalle comunicazioni degli uffici elettorali collegiali;

2°) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali collegiali.

*Art. 16.* — L'ufficio elettorale collegiale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1°) assegna un numero d'ordine a ciascun candidato ammesso secondo l'ordine di presentazione;

2°) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3°) procede per mezzo della prefettura competente per territorio alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, di cui al precedente n. 1, ed all'invio dei manifesti ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

4°) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni secondo l'ordine di cui al numero 1).

Le schede debbono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

*Art. 17.* — Non oltre le ore dodici del giorno precedente a quello stabilito per la votazione ogni candidato ha facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale collegiale.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali; e può far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 6.

Nell'articolo 41, al comma secondo, è soppresso il seguente periodo:

« Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 42 »; e più oltre, allo stesso comma, sono soppresse le parole « ... ed indicano in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere ».

ART. 7.

Abrogato l'articolo 42.

ART. 8.

Il numero 2°) dell'articolo 50 è sostituito con il seguente:

*Art. 50.* — 2°) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi annuncia ad alta voce il contrassegno ed il cognome del candidato e passa la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, prende nota del voto riportato da ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce il voto segnato nella scheda. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato registrato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna altra scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

ART. 9.

L'articolo 54 è sostituito con il seguente:

*Art. 54.* — L'ufficio elettorale collegiale, costituito a termine dell'articolo 10, primo comma, procede con la assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1°) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2°) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale collegiale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà dei voti validi più uno.

ART. 10.

Gli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 57.* — Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale collegiale invia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera, nonché alla prefettura o alle prefetture nella cui circoscrizione si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. Lo stesso presidente dà immediata notizia della proclamazione del deputato eletto all'ufficio elettorale circoscrizionale.

*Art. 58.* — Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale collegiale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato, alla segreteria della Camera, che ne rilascia ricevuta; e, nell'altro caso, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Il secondo esemplare è depositato alla cancelleria del Tribunale dove ha sede l'ufficio elettorale collegiale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

*Art. 59.* — L'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termine dell'articolo 10, secondo comma, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali collegiali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini degli articoli 54 e 57. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei voti validi di tutto il collegio.

Nel caso di candidature presentate da uno stesso candidato in più di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la



maggior cifra percentuale individuale di cui al comma precedente riportata dal candidato.

La determinazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere. I quozienti così ottenuti si dispongono, ciascuno con l'indicazione del gruppo cui si appartiene, in un'unica graduatoria in ordine decrescente.

Il numero degli eletti di ciascun gruppo di candidati è dato dal numero di volte in cui la indicazione del gruppo stesso è riportata nella graduatoria comprendente il numero dei seggi della circoscrizione ridotto del numero degli eletti in base all'articolo 54.

Da tale graduatoria sono esclusi i gruppi che non abbiano raggiunto almeno il 12 per cento dei votanti di tutta la circoscrizione.

Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra percentuale individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età.

Qualora risultino eletti, complessivamente per tutti i gruppi, deputati funzionari o impiegati, in numero superiore a quello previsto dall'articolo 3 della presente legge, l'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti quel candidato o quei candidati che seguono immediatamente nella graduatoria, ma del gruppo di appartenenza del deputato escluso.

Della proclamazione l'ufficio elettorale circoscrizionale dà notizia alla segreteria della Camera e alle prefetture della circoscrizione, perché, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori; e rilascia attestazione ai deputati proclamati.

*Art. 60.* — Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale collegiale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria della Camera che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

*Art. 61.* — I posti di deputato che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra percentuale individuale. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 59.

ART. 11.

Abrogati gli articoli 67 e 68.

ART. 12.

La legge 31 marzo 1953, n. 148, è abrogata; ed il Governo è autorizzato al coordinamento della presente legge con il testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

TABELLA A

MODELLO DELLA SCHEDE DI STATO  
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA

cm. 5

cm. 10

mm. 20

cognome  
e  
nome

Visto: *Il Ministro per l'Interno*

TABELLA B

RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A

**ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DELLA REPUBBLICA**

.....  
(data dell'elezione)

*Collegio di*  
**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello scrutatore

.....

Timbro

Visto: *Il Ministro per l'Interno*